

DISCIPLINARE

FARMER'S MARKET DI PORTO SANT'ELPIDIO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto definisce i rapporti tra il Comune di Porto Sant'Elpidio, il gestore del "Farmer's Market" e le aziende che intendano entrare a far parte di tale Mercato.

2. Definisce inoltre le regole di ingresso e permanenza nel Mercato stesso nonché le modalità di vendita.

Art. 2

Caratteristiche del Farmer's Market

1. Il Farmer's Market, denominato "Mercato del Contadino", si svolge in Piazza Wojtyla, ovvero nell'area pubblica pavimentata prospiciente la nuova Chiesa di San Pio X del quartiere Marina Picena, con la presenza di n. 10 posteggi da utilizzare con strutture mobili, da collocare nella zona sud della stessa. In particolare una quota non superiore al 50% dei posteggi può essere destinata anche alla vendita di prodotti trasformati e di prodotti tipici del territorio della provincia di Fermo ed Ascoli Piceno.

2. Il Farmer's Market ha cadenza settimanale e si svolge nella giornata del Giovedì dalle ore 7:30 alle ore 13:00.

Art. 3

Gestione del Farmer's Market

1. La gestione del Farmer's Market è sotto la diretta responsabilità di un unico soggetto il quale deve ottenere l'autorizzazione all'esercizio ed ottemperare a tutte le prescrizioni necessarie alla conduzione del mercato, rimanendone unico responsabile.

2. L'individuazione del gestore unico avverrà mediante procedura pubblica di selezione. L'avviso verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, per almeno quindici giorni.

3. Il Gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituito in Associazione o Consorzio di produttori agricoli;
- b) avere almeno l'80% degli iscritti con sede nel territorio della provincia di Fermo ed Ascoli Piceno;
- c) garantire la presenza di almeno 8 (otto) aziende partecipanti.

4. In presenza di più domande per la gestione del Farmer's Market costituiscono criteri preferenziali:

- a) il numero complessivo delle aziende iscritte;
- b) l'arco temporale per il quale il Gestore si impegna a garantire la occupazione dei posteggi e la conseguente apertura del mercato, espresso in mesi, per un massimo di mesi 12 (dodici);
- c) la diversificazione dei prodotti, la territorialità locale dell'azienda e delle produzioni, la tipicità e la tradizionalità.

Art. 4
Obblighi del Gestore

1. Il soggetto titolare del Farmer's Market si fa carico di rendere idonea l'area da un punto di vista igienico sanitario e di fornire le dotazioni e le attrezzature necessarie al regolare svolgimento del mercato o, in alternativa, di garantire un coordinato di immagine omogeneo.

2. Il soggetto titolare del Farmer's Market ha l'obbligo di lasciare l'area di vendita sgombra da eventuali rifiuti e di rimborsare al Comune le spese di gestione (luce ed acqua) oltre che provvedere al versamento dei tributi locali.

Art. 5
Tipologia dei produttori

1. Possono accedere alla vendita diretta presso la struttura del "Farmer's Market" i produttori agricoli singoli o associati, le associazioni di produttori anche a carattere non professionale aventi le proprie aziende agricole ubicate sul territorio regionale.

2. Gli imprenditori agricoli esterni al territorio regionale non possono essere ammessi, fatta salva la possibilità di inserire al massimo 1 (una) azienda agricola italiana, produttrice di prodotti stagionali italiani, non presenti nel territorio regionale oppure non reperibili in quantità sufficiente a garantirne la domanda.

Art. 6
Domanda di partecipazione

1. Le aziende interessate alla partecipazione debbono presentare la domanda al Gestore del Farmer's Market.

2. Il Gestore procede alla loro valutazione ed alla armonizzazione delle presenze espositive, sulla base di criteri quali la diversificazione dei prodotti, la territorialità locale dell'azienda e delle produzioni, la tipicità e la tradizionalità, predisponendo una graduatoria dei richiedenti la partecipazione.

Art. 7
Prezzi praticati

1. I prezzi praticati all'interno del Farmer's Market debbono avere come riferimento i prezzi di vendita al dettaglio nel listino dei prezzi alla produzione stabilito dalla Borsa Merci di Ascoli Piceno pubblicato dalla CCIAA di Ascoli Piceno. In quest'ultimo caso i prezzi, possono essere aumentati fino ad un massimo del 75% (settantacinque per cento).

Art. 8

Tracciabilità del prodotto ed esposizioni prezzi

1. Tutti i prodotti esposti debbono riportare l'origine dei prodotti nel rispetto della normativa vigente di settore.
2. Tutti i prodotti debbono riportare in modo chiaro e corretto il prezzo dei prodotti rispettando quanto stabilito per la vendita dei prodotti alimentari del settore commercio.

Art. 9

Sanzioni

1. L'attività del Farmer's Market deve essere svolta nel rispetto di quanto sopra normato e delle leggi di settore. In caso di violazione di quanto disposto e di altri obblighi previsti nei Regolamenti Comunali che disciplinano materie assimilabili all'attività di Farmer's Market si applicano le sanzioni ivi previste.